

## COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

**Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000**

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](mailto:csi.lombardia@pcert.it)

### Comunicato ufficiale n° 21 del 3 marzo 2026

**Presenti: Lorenzo Piazzese e Duilio Colla**

Ricorrente: Seven 700 APS

Sport: Calcio maschile a 7 – Categoria Open

Gara: Nabor Gialla – Seven 700 Double S disputata il 22.2.26

Provvedimento impugnato: C.U. n. 21 del 25 febbraio 2026

La società Seven 700 APS ha promosso rituale ricorso avverso la delibera adottata con C.U. n° 21 pronunciata in data 25.2.26 dal Giudice di prima istanza che *“Esaminati gli Atti Ufficiali e accertato che la squadra SEVEN 700 - DOUBLE S ha impiegato l'atleta sig. DI MAGGIO EMANUELE SERGIO in posizione irregolare, in quanto squalificato per 2 gare con Comunicato Ufficiale n° 18 del 11/02/2026 VISTI gli articoli 16, 18, 26, 41 e 43 del Regolamento di Giustizia RITENUTO che tale condotta integra violazione delle disposizioni del Regolamento di Giustizia” ha deliberato “1) di infliggere alla squadra SEVEN 700 - DOUBLE S la perdita della gara con il risultato tecnico convenzionale di 0 - 4; 2) di dichiarare che la squalifica inflitta all'atleta della società SEVEN 700 APS sig. DI MAGGIO EMANUELE SERGIO non è da ritenersi scontata e avrà esecuzione a decorrere dalla prima gara utile trascorse 24 ore dalla pubblicazione del presente Comunicato; 3) di squalificare 4 gare il Dirigente Accompagnatore della società SEVEN 700 APS sig. EZ ZARAAOUI AMINE; 4) di comminare alla società SEVEN 700 APS un'ammenda di 60 euro (1ª recidiva); 5) di estromettere la squadra SEVEN 700 - DOUBLE S dal prosieguo del Campionato Provinciale e dalla Classifica finale per aver raggiunto il limite di 3 penalità; 6) di estromettere la squadra SEVEN 700 - DOUBLE S dalla Classifica Disciplina; 7) di assegnare 3 punti per ogni gara alle avversarie della squadra SEVEN 700 - DOUBLE S e di far osservare un turno di riposo per ogni partita che avrebbero dovuto disputare”.*

La ricorrente, che impugna la decisione del Giudice di prima istanza limitatamente al provvedimento di esclusione dal campionato con ogni conseguenza sulle successive partite da disputarsi, non nega l'errore commesso, da imputarsi a un disguido gestionale interno e per un'errata valutazione del meccanismo di decorrenza e scomputo della squalifica, ma invoca la sua assoluta buona fede e l'assenza di dolo.

A riprova di ciò precisa, dandone puntuale prova scritta, che il Di Maggio, proprio in ragione del provvedimento assunto in data 11.2.26 e che gli comminava le due giornate di squalifica, non veniva impiegato nelle due gare ad esso successive (la prima delle quali disputata la sera stessa, dopo la pubblicazione del provvedimento) per poi essere impiegato nella gara in calendario il 22.2.26.

Anche in ragione del progetto sociale nel quale è inserita la società e delle conseguenze e dell'impatto che l'esclusione dal campionato avrebbe per ragazzi, Seven 700 APS, fermi restando gli ulteriori provvedimenti disciplinari, chiede la possibilità di poter disputare le gare rimanenti, in forma ufficiale o quanto meno sotto forma di “amichevoli” così da “da non disperdere il gruppo e non perdere il presidio educativo”.

La presente Commissione, letto il ricorso e analizzati i fatti, documentali e tali da non richiedere ulteriori approfondimenti, non ritiene sussistere i presupposti per il suo accoglimento.

Chi scrive, pur convinto dell'assoluta buona fede della società, non può che richiamare quanto previsto dall'art. 43 del regolamento di Giustizia Sportiva (Efficacia del provvedimento disciplinare) che prevede espressamente che "il provvedimento disciplinare adottato dagli Organi Giudicanti è esecutivo, ancorché avverso lo stesso sia stato proposto ricorso, a partire da qualsiasi gara ufficiale successiva di almeno ventiquattro ore dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari", fatte salve ipotesi che non interessano tuttavia il nostro caso.

La stessa ricorrente, preso conoscenza del Comunicato Ufficiale qui impugnato, ha ammesso e riconosciuto l'errore, ovvero l'aver fatto giocare il proprio tesserato nella gara del 22.2.26, quando invece non avrebbe dovuto parteciparvi (e ciò nell'erronea convinzione che avesse già scontato le due giornate di squalifica).

Di fronte ad una previsione così chiara non vi possono essere argomenti tali da poter accogliere la richiesta della società, per quanto faticosa sia la decisione che la Commissione è tenuta oggi a prendere.

Né è possibile ipotizzare che la società disputi le gare ancora in calendario in forme differenti da quella ufficiale, per tutte le conseguenze che si porrebbero, anche sotto il solo profilo assicurativo e di responsabilità che il Comitato dovrebbe inevitabilmente assumersi.

In ragione di quanto sopra, obtorto collo, si ritiene di confermare il provvedimento assunto dal Giudice di prima istanza.

#### **P.Q.M.**

la Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. rigetta il ricorso presentato dalla società Seven 700 APS
2. dispone, di conseguenza, l'addebito della tassa reclamo versata.

**AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 4 marzo 2025**